

# Trasparenza e credito al consumo

**Avv. Alessandro Simionato**

Camera Civile Veneziani  
Venezia Mestre, 28 aprile 2010

# Il piano dell'intervento

- Le fattispecie di credito al consumo. La situazione e gli sviluppi del mercato;
- Il quadro normativo nazionale e comunitario;
- Casi e questioni.

# Credito al consumo

*Art. 121 T.U.B.*

*Per credito al consumo si intende la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore)*

# Tipologie e forme

## Credito diretto ↑

- Prestiti personali (mutuo)
- Carte di credito *revolving*
- Cessione del quinto dello stipendio (pensione, TFR) e operazioni assimilate (delegazioni di pagamento)

## Credito finalizzato ↓

- Vendita a rate
- Mutuo di scopo
- *Leasing*

# Qualche considerazione economica: Le dimensioni del mercato

## Composizione dei finanziamenti erogati alle famiglie consumatrici:

- *Mutui per l'acquisto di abitazioni* = 62,8%
  - **Credito finalizzato** = 11,2%
  - **Prestiti personali** = 10,3%
- **Carte di credito revolving** = 4,6% (+ 25% sul 2008)
  - **Cessione del quinto** = 2,6%
    - *Altri prestiti* = 8,6%

# Il quadro normativo nazionale e comunitario

# Il codice del consumo

D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206

Parte III Titolo II (“*Esercizio dell’attività commerciale*”)

Capo II (“*Promozione delle vendite*”)

**Sezione I (“*Credito al consumo*”)**

**Artt. 40 – 43**

Queste norme costituiscono soltanto una parte della vigente normativa interna che disciplina il credito al consumo, priva di sostanziali contenuti innovativi, perché costituita da alcune disposizioni pressoché riprodotte di norme già esistenti (artt. 40-42) e da una norma di rinvio (art. 43).

## **Contratto di credito al consumo negoziato fuori dai locali commerciali**

• Trovano applicazione anche le norme di cui alla Parte III, Titolo III, Capo I, c. cons. in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (**artt. 45-49**)

## **Contratto di credito al consumo stipulato a distanza**

• Si applicano anche le norme del c.cons. in materia di contratti a distanza (**artt. 50 ss.**)

• Si applicano anche le disposizioni già contenute nel d.lgs. 19-8-2005, n. 190, di attuazione della dir. 2002/65/CE relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, oggi trasfusa nel c.cons., Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-*bis* (**artt. da 67-bis a 67-vicies bis**)

# Il Testo Unico Bancario

D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385

L'art. 43 c.cons. rinvia per la restante disciplina del credito al consumo ai capi II (credito al consumo, **artt. 121-126**) e III (Regole generali e controlli, **artt. 127-128-bis**) del titolo VI del T.U.B., nonché agli **artt. 144 e 145** del medesimo testo unico per l'applicazione delle relative sanzioni.

Gli artt. 121-126 T.U.B. costituiscono il nucleo essenziale della disciplina del credito al consumo

L'art. 43 omette il rinvio al Capo I, che disciplina la **trasparenza** delle condizioni contrattuali nelle operazioni e nei servizi bancari e finanziari; l'omesso rinvio è un semplice difetto di coordinamento, attesa la vigenza della norma contenuta nell'art. 115, 3° co., t.u.b., in base alla quale le norme del Capo I (**artt. 115-120**) si applicano anche alle operazioni di credito al consumo *“per gli aspetti non diversamente disciplinati”*



# Altre fonti di disciplina interna della trasparenza delle operazioni di credito al consumo

## Delibera CICR 4 marzo 2003

Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari

## Delibera Banca d'Italia 29 luglio 2009

Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle informazioni tra intermediari e clienti

## Istruzioni di Vigilanza Banca d'Italia 25 luglio 2003

(Titolo X, Capitolo 1; Sez. I-IV – Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari)

## Provvedimento Garante privacy n. 8 del 16 novembre 2004

Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in materia di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti

# Il quadro normativo comunitario

## dir. 87/102/CEE

E' la prima disciplina europea in materia di credito al consumo, adottata a compimento di un *iter* iniziato nel 1974. Ha avuto come modelli di riferimento le esperienze normative dell'ordinamento inglese (in particolare, il “*Consumer Credit Act*” del 1974), di quello francese (su tutte, la “*Loi Scrivener*” del 10-10-1978) e del sistema tedesco (il cui primo testo normativo di riferimento, la legge nota come “*Abzahlungsgesetz*”, che disciplina la vendita a rate, risale al 1894).

Ha introdotto i primi elementi di disciplina unitaria dell'operazione di credito al consumo, al dichiarato fine di eliminare le notevoli divergenze fra le legislazioni degli Stati membri, foriere di distorsioni della concorrenza e del libero mercato oltre che di una insufficiente tutela del consumatore. Le disposizioni della direttiva hanno dettato le linee guida per la successiva evoluzione a livello europeo della legislazione e hanno costituito il nucleo della disciplina comunitaria in materia di credito al consumo fino alla recente adozione della dir. 2008/48/CE del 23-4-2008.

Alla direttiva si deve l'introduzione del TAEG, quale indicatore idoneo a consentire al consumatore la valutazione del costo complessivo del credito

## dir. 90/88/CEE

Ha dettato regole comuni a tutti gli Stati membri per la determinazione del TAEG

## dir. 98/7/CE

Valorizzando la natura di strumento di trasparenza proprio del TAEG, ha introdotto la previsione secondo cui qualsiasi pubblicità o offerta esposta in un ufficio commerciale con cui un soggetto dichiara la propria disponibilità a concedere un credito o a farsi intermediario per la conclusione di contratti di credito e indichi il tasso di interesse o altre cifre riguardanti il costo del credito deve citare anche il tasso annuo effettivo globale mediante un esempio tipico se non è possibile avvalersi di altre modalità

**dir. 2008/48/CE del 23-4-2008**

*(in G.U.C.E. 22-5-2008, L 133/6)*

Dalla **armonizzazione “minimale”** alla **armonizzazione piena**

**Obiettivo dichiarato:**

La creazione di un vero mercato interno del credito al consumo

*L'obiettivo è perseguito vietando agli Stati membri – a differenza di quanto era previsto nella dir. 87/102/CEE – di mantenere o introdurre, nelle materie armonizzate, disposizioni nazionali diverse da quelle previste dalla direttiva.*

La direttiva **non reca, tuttavia, una disciplina completa ed esaustiva dei contratti di credito ai consumatori**, proponendosi, invece, di regolare **soltanto taluni aspetti** degli stessi e lasciando conseguentemente **liberi gli Stati membri di mantenere o introdurre norme nazionali laddove manchino disposizioni armonizzate**; i legislatori nazionali, inoltre, vengono autorizzati a disporre l'applicazione delle disposizioni della direttiva a “settori” che esulano dall'ambito di applicazione della stessa, pur non potendo adottare norme nazionali che applichino altre disposizioni della direttiva a “contratti di credito specifici”, per i quali è prevista l'applicabilità di alcune soltanto delle disposizioni della direttiva stessa.

**La direttiva dovrà essere recepita entro il prossimo 11 giugno 2010**

# Trasparenza e credito al consumo

## Casi e questioni

# Trasparenza e credito al consumo

## Problemi applicativi

- 1) Trasparenza delle relazioni fra i soggetti → Credito al consumo finalizzato: riflessi dell'inadempimento del fornitore di beni e servizi sul contratto di finanziamento concluso dal consumatore con soggetto terzo.
- 2) Informazione precontrattuale e trasparenza del contenuto contrattuale → Il regime di pubblicità del TAEG e le conseguenze della mancata coincidenza tra le informazioni pubblicizzate e il testo contrattuale.

Credito al consumo finalizzato: riflessi dell'inadempimento del fornitore di beni e servizi sul contratto di finanziamento concluso dal consumatore con un terzo.

## Il caso:

Un consumatore acquista un'autovettura presso un concessionario contraendo per l'acquisto un finanziamento con una banca.

Nel contratto è presente una clausola di inopponibilità alla banca delle eccezioni relative al rapporto tra fornitore del bene e consumatore.

La banca consegna la somma finanziata direttamente al concessionario, che tuttavia non provvede alla consegna dell'autovettura e viene successivamente dichiarato fallito.

La banca ingiunge al consumatore il pagamento dell'importo residuo del finanziamento.

La possibilità di confondere in un'unica fattispecie atipica (trilaterale) il contratto di vendita e quello di finanziamento va esclusa: **i contratti sono distinti**

### **Prima dell'avvento della normativa europea**



la protezione del consumatore poteva essere garantita tramite il ricorso al principio di formazione giurisprudenziale del **collegamento negoziale** che consente di coinvolgere anche il finanziatore nelle vicende relative al contratto di acquisto e di ritenere illecite le clausole di inopponibilità delle eccezioni sollevate a quest'ultimo dal debitore in relazione all'inadempimento del fornitore.

Il collegamento negoziale tra più contratti fa sì che l'esistenza, la validità, l'efficacia, l'esecuzione di uno influisca sulla validità, sull'efficacia e sull'esecuzione dell'altro.

*Perché ciò si verifichi non è sufficiente un nesso occasionale: il collegamento deve dipendere dalla genesi, cioè dalla circostanza che uno dei due negozi trovi la sua causa in un rapporto scaturito dall'altro; dalla funzione, cui un negozio adempie rispetto all'altro; dall'intento specifico e particolare delle parti di coordinare i negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica. Soltanto se la volontà di collegamento si è obiettivata nel contenuto dei diversi negozi si può ritenere che entrambi i negozi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro (Cass. n. 474/1994)*



### **Riconduzione della fattispecie alla figura del mutuo di scopo**

*Nel caso di mutuo di scopo o mutuo di destinazione il collegamento negoziale fa sì che, venuto meno il contratto per cui il mutuo è stato concesso (ad esempio, a seguito della sua risoluzione), il mutuante è legittimato a richiedere la restituzione della somma mutuata non al mutuatario acquirente, ma direttamente ed esclusivamente al venditore che, pur apparendo terzo rispetto al mutuo, dello stesso in sostanza beneficia (Cass. n. 5966/2001)*

*Il collegamento negoziale, per darsi mutuo di scopo, deve assurgere a **causa** del contratto e non basta invece che sia il semplice motivo che ha indotto il mutuatario a chiedere in prestito la somma, in particolare laddove vi sia una clausola che esplicita la volontà delle parti di tenere distinti i due contratti.*

## Che cosa è cambiato dopo la prima normativa speciale (fonte comunitaria) sul credito al consumo?

Il legislatore (comunitario) ha fornito la soluzione espressa al problema

**art. 11, 2° co., lett. b), della dir. 87/102/CEE**

recepito con l'art. 22 l. n. 142/1992, poi trasfuso senza modifiche nell'art. 125, 4° e 5° co., t.u.b. e, quindi,

## **art. 42 c. cons.**

*Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore.*

il diritto del consumatore di procedere contro il creditore è limitato alle ipotesi in cui tra il creditore e il fornitore dei beni o dei servizi esista un precedente

## **accordo di esclusiva**

## **Per il consumatore = difficoltà di prova**

Nella prassi, totale esclusione di accordi della specie tra finanziatori e fornitori, con l'eccezione delle c.d. finanziarie "di marca" (settore automobilistico)

Dal momento che la legge non richiede che l'accordo in questione risulti in forma scritta, al consumatore non è comunque in linea di principio preclusa **la prova, anche per testimoni e per presunzioni**, dell'esistenza di un patto di esclusiva *in factis*, ferme restando le segnalate difficoltà e la necessità di una rigorosa concordanza di elementi quali **il versamento diretto dell'importo finanziato al venditore**, l'appartenenza del fornitore allo **stesso gruppo** del finanziatore, l'esistenza di un **controllo o di partecipazioni incrociate**

L'inserimento nel contratto di clausole contenenti affermazioni da parte del finanziatore circa l'inesistenza di accordi di esclusiva con il fornitore non è, invece, da ritenersi impeditiva della prova dei suddetti accordi, nemmeno laddove approvate dal consumatore

(Trib. Firenze 30-5-2007; *contra*, però Trib. Torino 11-12-2007).



# Tutela del consumatore: come recuperarla?

Con l'art. 42 c.ons. il consumatore è meno tutelato rispetto al comune debitore obbligatosi alla restituzione di un mutuo finalizzato, il quale potrebbe valersi dei risultati dell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in materia di collegamento negoziale



La necessità di scongiurare tali esiti ha fatto ritenere che l'esistenza di un rapporto di esclusiva sia presupposto necessario per attribuire al consumatore diritti maggiori di quelli che potrebbero derivargli dall'applicazione dei risultati in tema di collegamento negoziale – quale il diritto al risarcimento del danno nei confronti del finanziatore – **ferma restando, invece, anche in assenza dell'esclusiva, la possibilità per il consumatore di ottenere la risoluzione del contratto di finanziamento e la conseguente restituzione delle somme pagate al finanziatore.**

## Corte di Giustizia CE 23 aprile 2009 in causa C-509/07

*L'art. 11, n. 2, della dir. 87/102/CEE deve essere interpretato nel senso che l'esistenza di un accordo tra il creditore ed il fornitore, sulla base del quale un credito è concesso ai clienti di detto fornitore esclusivamente da quel creditore, non è un presupposto necessario del diritto per tali clienti di procedere contro il creditore in caso di inadempimento delle obbligazioni che incombono al fornitore al fine di ottenere la risoluzione del contratto di credito e la conseguente restituzione delle somme corrisposte al finanziatore. Per contro, il soddisfacimento di una siffatta previsione può essere richiesto al fine di far valere altri diritti, non previsti dalle disposizioni nazionali in materia di relazioni contrattuali, come il diritto al risarcimento del danno causato da un'inadempienza del fornitore dei beni o servizi.*

(La domanda di pronuncia pregiudiziale era stata proposta da Trib. Bergamo, ord., 4-10-2007, *Corr. Giur.* 08, 493)

## Qualche rilievo critico:

La soluzione proposta dalla corte comunitaria non considera che **il diritto di risolvere il finanziamento e di ottenere la conseguente restituzione delle somme pagate non è prevista in maniera incondizionata e generale nel nostro ordinamento**, sussistendo soltanto nelle eventualità in cui nel caso concreto dedotto in giudizio sussistano gli indici del collegamento negoziale.

A ciò si aggiunge che la formulazione dell'art. 42 legittima il dubbio che con esso il legislatore nazionale abbia inteso determinare le condizioni di rilevanza del collegamento negoziale tra contratto di fornitura e contratto di finanziamento, cosicché l'introduzione di tale norma avrebbe assorbito il diritto del consumatore di reagire contro l'inadempimento del venditore chiedendo la risoluzione del contratto di finanziamento in forza di altri indici di collegamento fra i due contratti.

▲ intenti di tutela della parte debole del rapporto che muovono la pronuncia

▼ possibili effetti negativi sul sistema delle relazioni tra intermediari finanziari e consumatori =

presumibile comportamento degli intermediari di fronte ad una automatica estensione dei vizi del rapporto contrattuale al diverso contratto di credito

## Ci sono altri rimedi?

### ► ricorso al canone di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.)

L'obbligo di salvaguardia dell'altrui interesse previsto dalla suddetta disposizione, in particolare, impone al finanziatore, pur in assenza di uno specifico obbligo contrattuale in tal senso, di adempiere la propria prestazione (anche in presenza di una delega rilasciata dal mutuatario al mutuante di versare la somma mutuata direttamente al fornitore del bene o del servizio) soltanto se e quando il contratto di fornitura abbia avuto un qualche principio di esecuzione (in tal senso già App. Milano 3 luglio 1991, *G. merito* 93, I, 1018 ss.)

### ► Possibilità per il consumatore di opporre al finanziatore l'eccezione di inadempimento del fornitore del bene (art. 1460 c.c.)

Purché fondata su di una preventiva valutazione di importanza dell'inadempimento del fornitore, idonea a rendere il rifiuto di adempiere del consumatore conforme a buona fede (Trib. Milano 15 gennaio 2001, *Banca, borsa, tit. cred.* 02, II, 398; *contra*, Trib. Torino 11 dicembre 2007, secondo cui l'eccezione incontra gli stessi limiti previsti per l'azione del consumatore)

# La clausola di inopponibilità delle eccezioni al finanziatore

Qual è il rilievo sulla fattispecie appena descritta delle clausole, regolarmente presenti nei modelli contrattuali predisposti dai finanziatori, di irrilevanza, nel rapporto con il debitore, delle vicende relative al contratto con il fornitore?

## Possibili soluzioni:

- ▶ Nullità per contrarietà all'ordine pubblico;
- ▶ Illegittimità per violazione del canone di buona fede nell'esecuzione del contratto
  - ▶ **Inefficacia per il loro carattere abusivo (art. 33, comma 2, lett. b), c.cons.)**

## giurisprudenza non univoca

Trib. Milano 15-1-2001, *Banca, borsa, tit. cred.* 02, II, 398 è nulla, a seguito della valutazione di non meritevolezza di tutela, la clausola che prevede l'impossibilità per il mutuatario di opporre al mutuante le eccezioni connesse ai rapporti con il fornitore, analogamente a quanto ritiene la giurisprudenza ormai consolidatasi in merito alle clausole di questo contenuto in materia di *leasing* finanziario: in tal senso anche Cass. 04/19657; App. Milano 30-3-1999, *Banca, borsa, tit. cred.* 01, II, 78; Cass. 98/10926; Cass. 98/9785.

Secondo C 01/5966 può essere pattiziamente escluso solo che il mutuatario possa far valere nei confronti del mutuante i vizi e i difetti del bene compravenduto, ma non l'inadempimento totale del venditore, con la conseguenza che in tale ultimo caso la clausola è da considerarsi nulla.

T. Firenze 30-5-2007, *Contr.* 08, 265 ha ritenuto la clausola vessatoria fino a prova contraria *ex art. 33 c.cons.*, perché ha l'effetto di limitare od escludere l'opponibilità dell'eccezione di inadempimento da parte del consumatore, ovvero quello di sancire a carico del consumatore decadenze e limitazioni della facoltà di opporre eccezioni.

Secondo T. Torino 11-12-2007, la clausola è, invece, valida e esprime l'intento delle parti di escludere il collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e il contratto di compravendita; in senso conforme, C 04/12567 e C 03/8253 (relativa, tuttavia, ad una fattispecie estranea al credito al consumo).

# Come incide sul caso in esame la nuova direttiva?

La nuova direttiva introduce una apposita definizione del

## contratto di credito collegato (art. 3, lett. n)

è il contratto che soddisfa due condizioni:

- 1) il credito deve servire esclusivamente a finanziare un contratto relativo alla fornitura di merci o alla prestazione di servizi specifici;
- 2) i due contratti devono costituire oggettivamente **un'unica operazione commerciale**;

## La disciplina (art. 15)

il consumatore che abbia esercitato un diritto di recesso, previsto da normative comunitarie, da un contratto avente ad oggetto la fornitura di merci o la prestazione di servizi, non è più vincolato da un eventuale contratto di credito collegato (par. 1)

L'inadempimento, o l'inesatto adempimento, da parte del fornitore, del contratto di fornitura attribuisce al consumatore che ha concluso il contratto di credito collegato **il diritto di agire** nei confronti del creditore se ha agito nei confronti del fornitore senza ottenere la soddisfazione che gli spetta in forza di legge o del contratto di fornitura (par. 2)

la responsabilità del creditore resta, quindi, sussidiaria, ma viene eliminato il requisito della prova della sussistenza di un accordo di esclusiva

Ha deluso le attese, perché non ha espressamente previsto le ripercussioni che sul contratto di credito collegato potrebbe avere la caducazione o risoluzione del contratto (avente ad oggetto la fornitura del bene).

**La questione resta interamente rimessa alla discrezionalità degli Stati membri**

Quale significato ha l'espressione  
***“diritto di agire”***?

ovvero, quali diritti si possono esercitare nei confronti del creditore una volta esperiti senza successo nei confronti del venditore?

- ▶ Risarcimento del danno
- ▶ Esatto adempimento
- ▶ Riduzione del prezzo
- ▶ Eccezione di inadempimento

# Informazione precontrattuale e trasparenza del contenuto contrattuale

Il regime di pubblicità del TAEG e le conseguenze della mancata coincidenza fra le informazioni pubblicizzate e il testo contrattuale.

Il TAEG è

## **1) Strumento di informazione:**

- rende il consumatore edotto sull'effettivo costo dell'operazione;
- rende tra loro comparabili le condizioni praticate dai diversi operatori, consentendo al consumatore scelte più oggettive e meno influenzate da politiche di *marketing* aggressive

## **2) Parte del contenuto essenziale del contratto:**

L'assenza del TAEG comporta l'attivazione del meccanismo di integrazione del contratto di cui all'art. 124, 5° co.

Per i contratti di credito al consumo – diversamente da quanto è previsto dalla normativa in tema di trasparenza all'art. 117, 4° co., a norma del quale “*i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati*” – l'art. 124 non richiede espressamente l'indicazione del tasso di interesse, bensì soltanto quella del TAEG.

# Il regime di pubblicità del TAEG

**Art. 123** Pubblicità. 1. *Alle operazioni di credito al consumo si applica l'art. 116. La pubblicità è, in ogni caso, integrata con l'indicazione del TAEG e del relativo periodo di validità.*

2. *Gli annunci pubblicitari e le offerte, effettuati con qualsiasi mezzo, con cui un soggetto dichiara il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito, indicano il TAEG e il relativo periodo di validità. Il CICR individua i casi in cui, per motivate ragioni tecniche, il TAEG può essere indicato mediante un esempio tipico.*

## Finalità di trasparenza del TAEG

La pubblicizzazione del **periodo di validità** del TAEG va letta in riferimento al successivo art. 124, 2° co., lett. d), che, nel prevedere l'obbligo per il finanziatore di indicare nel contratto il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato, sancisce la legittimità della riserva contrattuale dello **ius variandi** da parte del finanziatore, senza previsione di alcun limite all'esercizio di tale potere una volta che le condizioni per l'esercizio dello stesso siano state analiticamente indicate nel testo contrattuale.

A seguito della modifica dell'art. 118 (applicabile anche al credito al consumo in forza della previsione di cui all'art. 115, 3° co.) ad opera del d.l. n. 233 del 2006 (c.d. "decreto Bersani 1"), convertito con modifiche nella l. n. 248 del 2006, la sussistenza di un **giustificato motivo** è divenuta condizione per la legittimità dell'esercizio dello *ius variandi* anche a presidio di chi consumatore non è.



## Le conseguenze della mancata coincidenza tra le informazioni rese in sede di pubblicità e il testo contrattuale.

### Il caso:

Per una particolare tipologia di contratto di credito al consumo viene pubblicizzato un TAEG molto basso.

Il consumatore sottoscrive il contratto e successivamente si avvede che gli viene applicato il TAEG previsto nella copia del contratto che gli era stata consegnata in occasione della sottoscrizione, ma che detto TAEG è significativamente più elevato di quello che era stato pubblicizzato.

# Prima ipotesi:

## tutela risarcitoria quale conseguenza della *culpa in contrahendo* del finanziatore (art. 1337 c.c.)

Se si prova che la pubblicità di condizioni più favorevoli ha indotto il consumatore ad accedere al finanziamento

### La soluzione non convince:

- 1) Pare difficilmente sostenibile che il “consumatore” che conclude un contratto di credito al consumo a condizioni più sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate finisca per trovarsi in una situazione peggiore rispetto a quella del normale “cliente” della banca (che può avvalersi del rimedio di cui all'art. 117, 6° comma, t.u.b.)
- 2) Non è possibile ipotizzare una responsabilità precontrattuale del finanziatore conseguente alle informazioni fornite in sede di pubblicità: le previsioni in tema di pubblicità non disciplinano la fase precontrattuale, ma si occupano di un flusso informativo *in incertam personam*

# Seconda ipotesi:

sostituzione di diritto, per effetto della nullità della disposizione contrattuale peggiorativa (art. 117, 6° co., t.u.b.)

L'art. 124 (“*contratti*”), 1° co., tuttavia, richiama espressamente l’art. 117 limitatamente al 1° comma e al 3° comma

Vale, però, il rinvio di cui all'art. 115, 3° co., t.u.b.

le disposizioni del Capo I si applicano alle operazioni di credito al consumo “per gli aspetti non diversamente disciplinati”



è pacifico che questo è un aspetto che non è espressamente disciplinato in maniera diversa dalle norme sul credito al consumo  
(non è disciplinato affatto)

# Per approfondire:

[www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)

[www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)

[www.assofin.it](http://www.assofin.it)

<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>

<http://www.dirittoefinanza.it/>

[www.dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it)